



## REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 4..... DEL 4 APR. 2017

OGGETTO: Sabbia del Brenta S.r.l. - Cava "Campilonghi" autorizzata dalla DGR n. 2207 del 09/08/2005. Istanza di autorizzazione per: 1. ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato; 2. deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959; 3. approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario); 4. adozione di un fondo cava di progetto orizzontale; 5. modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione; 6. modifica del cronoprogramma di estrazione. Comune di localizzazione: Montebelluna (TV). Comuni interessati: Trevignano e Vedelago (TV). Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 308/2009, DGR n. 327/2009).

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Campilonghi" sita nel Comune di Montebelluna (TV), presentato dalla società Sabbia del Brenta S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza acquisita con prot. 361084 in data 28/07/2011;
- parere favorevole (n. 576) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 17/02/2016;
- verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 17/02/2016.

**IL DIRETTORE DELLA  
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**

## PREMESSO che:

- in data 28/07/2011 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Sabbia del Brenta S.r.l. con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009, D.G.R. n. 327/2009), acquisita con protocollo regionale n. 361084.
- Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.
- Con nota n. 371812 in data 05/08/2011, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive.
- Con nota prot. n. 404380 in data 31/08/2011, l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.
- Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro da parte della Ditta proponente agli adempimenti riportati nella succitata comunicazione, con nota in data 10/02/2014 - prot. n. 58051, gli Uffici regionali hanno sollecitato un tempestivo chiarimento in merito all'effettivo interesse al proseguimento o meno della procedura.

Mod. B - copia



822dabaf



- La Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. con nota acquisita agli atti in data 06/03/2014 – prot. n. 99809, ha comunicato il proprio interesse al proseguimento della procedura una volta superati alcuni vincoli di carattere urbanistico che interessavano l'area di progetto.
- Non essendo pervenuta alcuna ulteriore informazione in merito alle intenzioni di prosecuzione della procedura da parte della Ditta proponente, né essendo stata depositata la documentazione riscontro a quanto comunicato dalla Regione Veneto con nota prot. n. 404380 in data 31/08/2011, in considerazione del notevole tempo intercorso, gli Uffici regionali hanno comunicato al proponente (con nota n. 373846 in data 18/09/2015) l'archiviazione dell'istanza qualora non fosse pervenuta alcuna documentazione utile al proseguo dell'istruttoria entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.
- La Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. con nota acquisita agli atti in data 23/10/2015 – prot. n. 428109, ha ribadito il proprio interesse al proseguimento della procedura in quanto erano stati superamenti tutti i vincoli di carattere urbanistico che interessano alcune aree di progetto.
- Il proponente ha pubblicato in data 28/10/2015, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Montebelluna (TV), il Comune di Trevignano (TV), il Comune di Vedelago (TV), l'Area Tecnico-Scientifica della Direzione regionale di ARPAV.
- In data 30/10/2015, presso l'auditorium della biblioteca comunale in Comune di Montebelluna (TV), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, dello S.I.A. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni interessati, così come dichiarato con nota della Provincia di Treviso acquisita al prot. n. 441138 in data 02/11/2015.
- Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso (in data 01/08/2011 con prot. n. 365703) all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, copia dello studio di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.  
L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 495909, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 02/11/2011, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti.  
A seguito dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, la Ditta Sabbia del Brenta S.r.l., con nota acquisita agli atti in data 26/01/2016 – prot. n. 29185, integrata successivamente con nota prot. n. 33732 in data 28/01/2016, ha presentato la Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale aggiornata alla nuova D.G.R.  
In considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.
- Con nota in data 04/08/2011, prot. n. 371823, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.  
La Direzione regionale Geologia e Georisorse, con nota in data 21/09/2011 – prot. n. 435764 (acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 26/09/2011) ha fornito i dati relativi alla superficie residua del Comune di Montebelluna (TV), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, sulla base dei dati in possesso risalenti all'anno 2007. In considerazione di quest'ultimo aspetto, nella medesima nota, è stato richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio un aggiornamento del computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Montebelluna (TV).  
Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l'iter valutativo da parte del gruppo di istruttoria della Commissione regionale V.I.A., il Settore Valutazione Impatto Ambientale, con nota n. 36031 in data 29/01/2016, ha richiesto alla Sezione Geologia e Georisorse un aggiornamento in relazione alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione del



territorio comunale di Montebelluna (TV), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", comunicata in precedenza con nota prot. n. 21/09/2011 in data 21/09/2011.

- Con nota in data 04/02/2016 – prot. n. 43815 (acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 08/02/2016), la Sezione Geologia e Georisorse ha chiesto nuovamente alla Sezione Urbanistica l'effettuazione della misurazione aggiornata della superficie della zona E agricola del Comune di Montebelluna (TV).
- L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 17/11/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
- Con nota prot. n. 471306 del 19/11/2015, il Settore Forestale regionale di Treviso e Venezia comunicava che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi dell'art. 14 della n. 52/ 1978 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001.
- Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 576 del 17/02/2016, **Allegato A** del presente provvedimento.
- In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:
  - in data 26/01/2016 – prot. n. 29185;
  - in data 28/01/2016 – prot. n. 33732.
 Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.
- La Sezione Geologia e Georisorse, con nota in data 09/02/2016 – prot. n. 49991 ha richiesto il nulla osta preventivo al Comune di Montebelluna (TV) all'avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013.
- Con nota prot. n. 55656 in data 12/02/2016 (acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 01/03/2016), il Settore Forestale regionale di Treviso e Venezia ribadiva che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi dell'art. 14 della n. 52/ 1978 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001.
- Il Presidente della Commissione nella riunione del 02/03/2016 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in csame, comunicata al proponente con nota in data 05/04/2016 – prot. n. 131654.

<b>VISTO</b>	il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
<b>VISTO</b>	il D.Lgs. n. 159/2011;
<b>VISTO</b>	il D. Lgs. n. 33/2013;
<b>VISTO</b>	il D.P.R. 09/04/1959
<b>VISTA</b>	la L.R. n. 44/1982;
<b>VISTA</b>	la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
<b>VISTA</b>	la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
<b>VISTO</b>	l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;
<b>VISTA</b>	la D.G.R. n. 575/2013;
<b>VISTA</b>	la D.G.R. n. 2299/2014;
<b>VISTA</b>	la D.G.R. n. 550/2016;

Mod. B – copia

Ddr n. 4

del 4 APR. 2017

pag. 3 di 7



- VISTA** la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016
- VISTO** il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 17/02/2016;
- VISTO** il parere n. 576 del 17/02/2016, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTO** il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 02/03/2016, di approvazione del verbale della seduta del giorno 17/02/2016;
- CONSIDERATO** che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 576 del 17/02/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di:
- ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
  - deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
  - approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
  - adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
  - modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
  - modifica del cronoprogramma di estrazione;
- della cava "Campilonghi" in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale;
- CONSIDERATO** che, successivamente all'espressione del parere n. 576 del 17/02/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, il Comune di Montebelluna (TV) ha trasmesso il proprio (parere datato 23/02/2016 e acquisito al protocollo regionale n. 76618 del 26/02/2016), richiesto dalla Sezione Geologia e Georisorse con nota in data 09/02/2016.
- L'Amministrazione comunale si è espressa come segue:
- "(...) - rimane valido quanto riferito alla via Campilonghi, si conferma cioè che è consentito l'avvicinamento al bordo stradale pubblico nella misura non inferiore a 10 mt. Rispetto al ciglio superiore di scavo della cava;*
- *la scrivente Amministrazione esprime parere non favorevole all'avvicinamento del ciglio cava superiore del fronte sud rispetto alla via Schiavonesca, cioè non viene concessa la possibilità di avvicinamento degli scavi dai 20mt. stabiliti ai 10 mt. Richiesti, in quanto si vuole preservare una futura possibilità di allargamento viario con realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il margine nord della suddetta via."*
- Il parere del Comune, seppur acquisito successivamente all'espressione della Commissione regionale V.I.A. - n. 576 del 17/02/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, nella seduta del 17/02/2016 - può ritenersi superato in quanto, a seguito dell'introduzione della prescrizione:
- l'avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013, potrà avvenire solo previa acquisizione di specifico nulla osta da parte della Sezione Geologia e Georisorse, da formulare dopo aver acquisito la prevista relazione tecnica e aver interessato l'ente gestore del manufatto. Per quanto attiene alla ricomposizione della cava, rispetto a Via Schiavonesca, ferma restando la geometria di scavo del progetto, si dovrà provvedere al ripristino della distanza di 20 m dall'infrastruttura stradale, attraverso il riempimento con materiali naturali o provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e correlata ricomposizione delle scarpate secondo le pendenze e le modalità di progetto;
- il rappresentante dell'Amministrazione comunale ha espresso, nella medesima seduta, parere favorevole all'autorizzazione del progetto in questione e conseguente avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore



a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013.

**CONSIDERATO** che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l'acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:

- per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Provincie coinvolte territorialmente il parere della C.T.P.A.C. sul progetto.

Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

**CONSIDERATO** che con nota prot. 185090 in data 11/05/2016, è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.

**CONSIDERATO** che l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 576 del 17/02/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all'art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l'emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.

**CONSIDERATO** che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.

**CONSIDERATO** che il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure della presente legge".

**CONSIDERATO** che l'art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

**PRESO ATTO** del parere favorevole al progetto di ampliamento della cava di ghiaia in questione con le seguenti prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso (prot. 2016/0094516 in data 11/11/2016), acquisito al protocollo regionale 445290 in data 15/11/2016:

- 1) in merito alla quota uniforme fissa del fondo cava (orizzontale) di progetto si fa presente che questo comporterebbe nel settore Nord della cava una profondità d'escavazione maggiore di quanto consentito dall'art. 44 lettera g) della L.R. n. 44/1982. Pertanto si propone di prescrivere che sia invece mantenuta costante la profondità di scavo rispetto al piano campagna di riferimento in modo tale che il fondo cava abbia un andamento inclinato parallelo allo stesso e conforme a quanto sopra detto;
- 2) prima di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione deve essere verificata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 44/1982, l'effettiva entità della superficie di escavazione ancora disponibile (4%);
- 3) in fase di ricomposizione morfologica del lato Sud della cava la distanza dal ciglio scavo da Via Schiavonesca, invece che di 10 m come richiesto in progetto, deve essere riparata a 20 m, mediante apporto di materiali impiegati nella ricomposizione dei versanti;
- 4) Realizzare, eventualmente in collaborazione con le ditte esercenti le cave limitrofe, una nuova rete cartesiana di riferimento piano-altimetrica locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale Gauss-Boaga foglio Ovest, su un caposaldo



considerato baricentrico rispetto alla cava/cave a cui agganciare i rilievi topografici, in modo da non risentire della deformazione propria della proiezione Gauss-Boaga.

**PRESO ATTO** della comunicazione (in data 17/01/2017 – protocollo 18477) della Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, in esito alla misurazione aggiornata della superficie della z.t.o. E agricola ancora disponibile in Comune di Montebelluna (TV) per l'attività di cava, pari a 18.300 mq;

#### DECRETA

- 1) che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 576 in data 17/02/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di:
  - ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
  - deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
  - approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
  - adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
  - modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
  - modifica del cronoprogramma di estrazione;della cava "Campilonghi" in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
- 3) di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di:
  - ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
  - deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
  - approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
  - adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
  - modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
  - modifica del cronoprogramma di estrazione;della cava "Campilonghi" in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale, indicate nel parere n. 576 in data 17/02/2016, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- 5) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1461 del 21/06/2016, il provvedimento omnicomprendente di chiusura del procedimento unico verrà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l., con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - C.F. e P.IVA 00522010263 (PEC: sabbiabrenta@pec.it) nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Montebelluna (TV), al Comune di Trevignano (TV), al Comune di Veduggio (TV), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
- 8) di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;



- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE  
COMMISSIONI VALUTAZIONI  
*F.to Dott. Luigi Masia*



A11.A  
4

- 4 APR 23:7

## REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 576 del 17/02/2016

**Oggetto:** Sabbia del Brenta S.r.l. con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263.

Cava "Campilonghi" autorizzata dalla D.G.R.V. n. 2207 del 09/08/2005.

Istanza di autorizzazione per:

1. Ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
2. Deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
3. Approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
4. Adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
5. Modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
6. Modifica del cronoprogramma di estrazione.

Comune di localizzazione: Montebelluna (TV). Comuni interessati: Trevignano e Vedelago (TV).

Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 308/2009, D.G.R. n. 327/2009).

**PREMESSA**

In data 28/07/2011 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Sabbia del Brenta S.r.l. con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009, D.G.R. n. 327/2009), acquisita con protocollo regionale n. 361084.

Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.

Con nota n. 371812 in data 05/08/2011, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive.

Con nota prot. n. 404380 in data 31/08/2011, l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l'avvio del procedimento.

Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro da parte della Ditta proponente agli adempimenti riportati nella succitata comunicazione, con nota in data 10/02/2014 - prot. n. 58051, gli Uffici regionali hanno sollecitato un tempestivo chiarimento in merito all'effettivo interesse al proseguimento o meno della procedura.

La Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. con nota acquisita agli atti in data 06/03/2014 - prot. n. 99809, ha comunicato il proprio interesse al proseguimento della procedura una volta superati alcuni vincoli di carattere urbanistico che interessavano l'area di progetto.

Non essendo pervenuta alcuna ulteriore informazione in merito alle intenzioni di prosecuzione della procedura da parte della Ditta proponente, né essendo stata depositata la documentazione riscontro a quanto comunicato dalla Regione Veneto con nota prot. n. 404380 in data 31/08/2011, in considerazione del notevole tempo intercorso, gli Uffici regionali hanno comunicato al proponente (con nota n. 373846 in data 18/09/2015) l'archiviazione dell'istanza qualora non fosse pervenuta alcuna documentazione utile al proseguo dell'istruttoria entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

La Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. con nota acquisita agli atti in data 23/10/2015 - prot. n. 428109, ha ribadito il proprio interesse al proseguimento della procedura in quanto erano stati superamenti tutti i vincoli di carattere urbanistico che interessano alcune aree di progetto.

1/26





All. A  
n. 4

Il proponente ha pubblicato in data 28/10/2015, sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Montebelluna (TV), il Comune di Trevignano (TV), il Comune di Vedelago (TV), l'Area Tecnico-Scientifica della Direzione regionale di ARPAV.

In data 30/10/2015, presso l'auditorium della biblioteca comunale in Comune di Montebelluna (TV), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, dello S.I.A. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni interessati, così come dichiarato con nota della Provincia di Treviso acquisita al prot. n. 441138 in data 02/11/2015.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso (in data 01/08/2011 con prot. n. 365703) all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, copia dello studio di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 495909, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 02/11/2011, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti.

A seguito dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, la Ditta Sabbia del Brenta S.r.l., con nota acquisita agli atti in data 26/01/2016 – prot. n. 29185, integrata successivamente con nota prot. n. 33732 in data 28/01/2016, ha presentato la Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale aggiornata alla nuova D.G.R.

In considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

Con nota in data 04/08/2011, prot. n. 371823, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

La Direzione regionale Geologia e Georisorse, con nota in data 21/09/2011 – prot. n. 435764 (acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 26/09/2011) ha fornito i dati relativi alla superficie residua del Comune di Montebelluna (TV), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, sulla base dei dati in possesso risalenti all'anno 2007. In considerazione di quest'ultimo aspetto, nella medesima nota, è stato richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio un aggiornamento del computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dallo strumento urbanistico generale approvato del Comune di Montebelluna (TV).

Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l'iter valutativo da parte del gruppo di istruttoria della Commissione regionale V.I.A., il Settore Valutazione Impatto Ambientale, con nota n. 36031 in data 29/01/2016, ha richiesto alla Sezione Geologia e Georisorse un aggiornamento in relazione alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Montebelluna (TV), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", comunicata in precedenza con nota prot. n. 21/09/2011 in data 21/09/2011.

Con nota in data 04/02/2016 – prot. n. 43815 (acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 08/02/2016), la Sezione Geologia e Georisorse ha chiesto nuovamente alla Sezione Urbanistica l'effettuazione della misurazione aggiornata della superficie della zona E agricola del Comune di Montebelluna (TV).

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 17/11/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttoria incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Con nota prot. n. 471306 del 19/11/2015, il Settore Forestale regionale di Treviso e Venezia comunicava che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi dell'art. 14 della n. 52/1978 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001.

Durante l'iter istruttoria sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati:



n°	Mittente	Data acquisizione al protocollo regionale	Numero protocollo regionale
1.	Comune di Montebelluna (TV) che allega le osservazione del Comitato Civico San Gaetano e Sant'Andrea e della Parrocchia di San Gaetano	28/12/2015	526892
2.	Comitato Civico San Gaetano e Sant'Andrea	19/01/2016	19333

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 26/01/2016 – prot. n. 29185;
- in data 28/01/2016 – prot. n. 33732.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

La Sezione Geologia e Georisorse, con nota in data 09/02/2016 – prot. n. 49991 ha richiesto il nulla osta preventivo al Comune di Montebelluna (TV) all'avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013.

Con nota prot. n. 55656 in data 12/02/2016 (acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 01/03/2016), il Settore Forestale regionale di Treviso e Venezia ribadiva che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi dell'art. 14 della n. 52/ 1978 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013).

## 1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La ditta Sabbia del Brenta S.r.l. è titolare dell'autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia denominata "Campilonghi" in Comune di Montebelluna (TV), autorizzata dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2207 del 09/05/2005.

Allo stato attuale è autorizzata l'escavazione a 22 m dal piano campagna con scarpate inclinate di 25° rispetto all'orizzontale sia in fase di estrazione che di recupero ambientale.

Per ottimizzare le potenzialità estrattive del sito, recependo le prescrizioni attualmente dettate dalla Regione Veneto nelle deliberazioni a coltivare cave per l'estrazione di ghiaia e sabbia, il progetto che la ditta Sabbia del Brenta S.r.l. propone consiste in:

- a) ampliamento verso sud e rettificazione verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
- b) approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna esistente);
- c) adozione di un fondo cava di progetto orizzontale, non più inclinato secondo le preesistenti pendenze del piano campagna;
- d) modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione (da 25° a 40°); nell'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale seguirà la rimodellazione delle stesse a 25° mediante apporto di limo, scarto delle attività di lavorazione degli impianti in loco;
- e) modifica del cronoprogramma di estrazione: riduzione dei quantitativi annui estratti e conseguente prolungamento dei tempi di estrazione;
- f) variazione della viabilità di accesso alla cava e di quella interna.

### NOTA ISTRUTTORIA

Il volume autorizzato con D.G.R. n. 2207/2005, di materiale utile a giacimento (al netto dello scotico), è pari a 2.007.595 mc. Per il progetto di variante in ampliamento è previsto un volume di materiale utile a giacimento (al netto dello scotico) pari a ca. 2.482.621 mc ca.



L'ampliamento si sviluppa per una esigua fascia verso est, parallelamente ed in avvicinamento (10 mt) a via Schiavonesca; sul sedime del fabbricato da demolirsi verso sud; sul fondo cava; sulle scarpate di cava modificando i profili di scavo fermi restando i profili ricompositivi.

L'aumento di volume di materiale utile di cava è pari a 475.026 mc.

La superficie catastale dell'area della cava (area di scavo + pertinenze) rimane inalterata e pari a mq 148.945.

La superficie dell'area di cava (area di effettivo scavo) autorizzata è pari a mq 127.240.

La superficie dell'area di cava (area di effettivo scavo) per il progetto in variante è pari a mq 131.147.

L'ampliamento in variante dell'area di cava (area di effettivo scavo) è pari a mq 3.907 e per tale area la Sezione Geologia Regionale / Sezione Urbanistica dovrà verificare la disponibilità ai sensi della L.R. 44/82 nell'ambito territoriale del Comune di Montebelluna.

La profondità dello scavo autorizzato è pari a 22 metri dal piano campagna seguendo l'andamento/pendenza dello stesso. La profondità dello scavo prevista dal progetto di variante è pari a 23 metri sulla media dell'andamento del piano campagna (vedi sezioni di progetto).

La formula per la profondità stabilita dalla 44/82 è stata verificata. Visto il pronunciamento della Direzione Geologia in data 21 settembre 2011 relativamente alla profondità di cava dal piano campagna, si rileva la necessità di provvedere con idonea prescrizione.

Il fondo cava di progetto rispetta ampiamente le distanze dal livello di massima escursione di falda che esprima una soggiacenza dal piano campagna di circa 34-40 mt. come evidenziato anche dalla comunicazione della Sezione Geologia e Georisorse in data 21/09/2011 prot. 435764.

La citata nota evidenzia anche l'ammissibilità dell'istanza in ordine alla applicazione dell'art. 13 della L.R. 44/82.

Tutto ciò fatta salva la necessità di aggiornamento del dato riferito alle superfici utilizzate ai fini agricoli considerato il tempo trascorso dalla data delle ultime verifiche effettuate dalla Direzione Urbanistica regionale.

Per le distanze da via Schiavonesca e per il breve tratto di via Campilonghi del nuovo ciglio superiore dell'area di scavo dovrà acquisirsi il pronunciamento favorevole del Comune di Montebelluna anche in sede di approvazione del progetto nel rispetto della Circolare prot. 80833 in data 21/02/2013 della Direzione Regionale Geologia e Georisorse.

Per quanto attiene al tracciato della Pedemontana (Nord-Ovest) il medesimo interessa le pertinenze dell'area della cava, ma non il vicino perimetro dell'area di effettivo scavo (unglia superiore) che, nelle adiacenze di tale opera, resta inalterato. L'aumento dello scavo nelle scarpate di cava è compensato dal ripristino ambientale previsto che mantiene i profili ricompositivi del progetto già autorizzato.

La ditta ha fornito idonee verifiche di stabilità in data 02/12/2010 a firma del Dott. Geol. De Biasio.

Per gli aspetti precedentemente citati non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

In data 10/02/2014 la Regione Veneto ha sollecitato la ditta proponente nei termini che seguono:

*"Si fa riferimento all'istanza in oggetto, acquisita al protocollo regionale n. 361084/63.01.07 del 28/07/2011 e alla comunicazione dei scriventi Uffici regionali del 31/08/2011 - prot. n. 404380, inerente l'esito dell'istruttoria preliminare. A tal proposito, considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro da parte di codesta Ditta, alle indicazioni riportate nella sopracitata nota, si ritiene opportuno sollecitare un tempestivo chiarimento in merito all'effettivo interesse al proseguimento o meno della procedura. Si comunica che, qualora non venga fornito alcun riscontro alla presente nota entro il termine di 30 giorni, la domanda si intenderà decaduta per mancanza di interesse e la pratica verrà conseguentemente archiviata (...)"*

La Ditta, con nota pervenuta in data 06/03/2014, ha risposto alla richiesta della Regione Veneto precedentemente citata facendo presente che, per attuare quanto proposto, sarebbe stato necessario demolire il fabbricato insistente sul map. 37 del Fg. 36 come illustrato più in dettaglio nella seguente planimetria Catastale dell'ambito di cava:



2011  
4

16/09/2015




Fig.3

Planimetria Catastale ambito di Cava Campilonghi)

ancorché il vigente P.R.G. assegni al fabbricato in oggetto un grado di protezione 4, che ai sensi dell'Art. 18 delle N.T.A. prevede:

*“Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, fortemente degradati e/o pesantemente ristrutturati di cui interessa il ripristino dell'involucro esterno, secondo le caratteristiche ed i modelli originari.”*

Considerate però le attuali condizioni di degrado del fabbricato, il grado protezione 5 che prevede:

*“Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, fortemente degradati e/o pesantemente ristrutturati di cui si può prevedere la demolizione e spostamento del sedime ma con la riproposizione tipologica dei prospetti dell'edificio originale”*

è quello più aderente allo stato attuale del fabbricato.

Tale variazione di grado di protezione è consentita dallo stesso Art. 18 delle N.T.A. che prevede:

*“E' ammessa la variazione del grado di protezione di un grado in più o in meno, per gli edifici individuati con grado da 2 a 4, sulla base di specifico studio, previo parere della Commissione Edilizia Comunale e su delibera del Consiglio Comunale”.*

Nella medesima nota, la Ditta faceva richiama i molteplici incontri effettuati con all'Amministrazione Comunale di Montebelluna (TV) per la presentazione della proposta operativa concreta formulata per superare la questione connessa alla presenza del fabbricato oggetto di protezione.

La Regione Veneto, con nota del 18/09/2015 prot. n. 373846, ha sollecitato la Ditta ribadendo alla medesima quanto segue:

*“(...) Non essendo pervenuta alcuna ulteriore informazione in merito alle intenzioni di prosecuzione della procedura in oggetto, né essendo stata depositata la documentazione prevista al fine del prosieguo dell'istruttoria di competenza della scrivente Amministrazione, in considerazione del notevole tempo intercorso, qualora non pervenisse alcuna documentazione utile al proseguo dell'istruttoria entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, si provvederà all'archiviazione dell'istanza (...)”.*

La Ditta, con nota pervenuta in data 23/10/2015, ha risposto alla nota della Regione in data 18/09/2015 ha comunicato che era in fase di conclusione la pratica già avviata con il Comune di Montebelluna (TV) ai fini della demolizione del fabbricato fatiscente ubicato nell'area della cava.

Successivamente il Comune di Montebelluna (TV), con il PAT/PI, ha consentito la demolizione dell'edificio precedentemente considerato come da conservare. Tale struttura potrà essere quindi demolita e/o ricostruita in altro sito ai sensi della vigente normativa edilizia.

Risultavano quindi cessati gli elementi ostativi all'ampliamento dell'area di scavo della cava sul sedime del citato fabbricato.



**NOTA ISTRUTTORIA**

La documentazione afferente al fabbricato oggetto di variazione del grado di protezione evidenzia che il medesimo non esprime elementi idonei ai fini del divieto di demolizione come segnalato dalla ditta. Tale divieto è stato infatti revocato dal Comune di Montebelluna (TV) ed il fabbricato potrà essere demolito e/o ricostruito.

**2 DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di riferimento programmatico
- 2.2 Quadro di riferimento progettuale
- 2.3 Quadro di riferimento ambientale

**2.1 Quadro di riferimento programmatico**

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- PAT Comune di Montebelluna
- PRG/PI Comune di Montebelluna

**2.1.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)**

Il P.T.R.C. classifica l'area come "Fascia di ricarica degli acquiferi", cui si applica l'art. 12 delle N.T.A. dello stesso piano, che dispone che in tali aree "(...) è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. (...) Nella "fascia di ricarica degli acquifero" è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento. (...)".

L'area oggetto del progetto di ampliamento approfondimento di cava "Campilonghi" è inoltre individuata come "Ambito di compromessa integrità" e quindi sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 23 delle N.T.A. che recita "(...) le politiche urbanistico ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti. Debbono essere predisposti piani di settore riguardanti forme di riordino e aggregazione fondiaria, atti a migliorare lo stato strutturale ed organizzativo del settore e ad indicare le direttive per il riuso dell'edilizia rurale. (...)".

Lo stesso articolo enuncia che "(...) gli strumenti urbanistici comunali debbono operare scelte a favore della valorizzazione delle risorse naturali (corsi d'acqua, suolo, foreste ecc.) presenti nel proprio territorio e, ove necessario, incentivare il recupero del territorio da usi del suolo che creano impatti negativi, come ad esempio le cave (...)".

La ditta inoltre dichiara che: "(...) Dall'esame dei vincoli disposti dal P.T.R.C. adottato con DGR n. 7090 in data 23.12.1986 emerge che nessuna disposizione normativa derivante dal P.T.R.C. è in contrasto con le opere previste per l'ampliamento della cava "Campilonghi. (...) (cfr. Tabella 3).

- Tavola n.1 "Difesa del suolo e degli insediamenti": fascia di ricarica degli acquiferi;
- Tavola n.3 "Integrità del territorio agricolo": ambiti ad eterogenea integrità;
- Tavola n.7 "Sistema insediativo": area metropolitana: sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa;

Anche dall'esame dei vincoli disposti dal P.T.R.C. adottato con DGR n. 372 del 17/02/09 non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'ampliamento di cava "Campilonghi".

- Tavola "Uso del suolo":
  - Provvedimenti contro la frammentazione a dominante insediativa;
  - Insieme estrattivo (2006);
  - Varietà delle colture: 0,38 - 0,73%;
  - Varietà delle colture: 0,73 - 1,00%.
- Tavola "Biodiversità":



- A  
 L
- Corridoi ecologici;
  - Densità abitativa (abitanti/ettaro): 15,01 - 25,00.
  - Tavola "Energia, risorse e ambiente":
    - Aree a maggior inquinamento;
    - Aree a medio rischio di percolazione di nitrati;
    - Elettrodotti;
    - Aree con alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico;
    - Siepi.
  - Tavola "Mobilità":
    - Autostrade e superstrade di progetto;
    - Sistema insediativo: 0,30 - 0,60 abitanti/ha.
  - Tavola "Sviluppo economico produttivo":
    - Addetti industria per comune : 1501 - 2400;
    - Autostrade e superstrade di progetto.
  - Tavola "Sviluppo economico ricettivo turistico e rurale":
    - Colture pregiate: 5 - 19,9 %;
    - Autostrade e superstrade di progetto.
  - Tavola "Crescita sociale e culturale":
    - Pianura.

### 2.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

In data 23.03.2010 ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004, con Delibera della Giunta Regionale n. 1137 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

Secondo le Norme Tecniche del P.T.C.P. le cave sono identificate come siti in cui attuare progetti naturalistici o di sistemazione idraulica (bacini di laminazione) per garantire l'adeguato e sostenibile sviluppo del territorio provinciale, per la valorizzazione delle sue principali risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche ed economiche.

Dall'esame degli indirizzi e degli obiettivi e della normativa disposta dal P.T.C.P. non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'ampliamento di cava "Campilonghi".

- "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale":
  - Perimetro piani di area approvati e/o attuati;
  - Metanodotto.
- "Carta delle fragilità":
  - Cave attive;
  - Linee metanodotto;
  - Viabilità - Classe F;
  - Agro-centuriato.
- "Sistema ambientale naturale":
  - Cave attive;
  - corridoio ecologico principale;
  - Livelli di idoneità faunistica: livello scarso (15-20).
- "Sistema insediativo-infrastrutturale":
  - Autostrade;
  - Aree nucleo, aree di completamento, corridoi principali e secondari;
  - Corridoio ecologico principale;
  - Superstrada Pedemontana Veneta;
  - Cave attive.
- "Sistema del Paesaggio":
  - Area con tracce fitte di canali intrecciati;
  - Dosso fluviale;
  - Cave.

### 2.1.3 Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il P.T.A. è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4453 del 29/12/2004. È stato realizzato su una "base conoscitiva", elaborata da Regione e ARPAV e della quale ha preso atto la Giunta Regionale con deliberazione n. 2434 del 6/8/2004, che contiene l'inquadramento normativo, lo stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, l'inquadramento ambientale della regione valutato considerando le diverse componenti, l'individuazione dei bacini idrogeologici, e dei bacini idrografici, la



loro descrizione, le reti di monitoraggio dei corpi idrici e la qualità degli stessi, la prima individuazione dei corpi idrici di riferimento, la classificazione delle acque a specifica destinazione, la sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di Bacino, l'analisi degli impatti antropici.

- Figura 2.2 "Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta": Grado di vulnerabilità Alto (50-70);
- Figura 2.3 "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi;
- Figura 3.1 "Carta dei corpi idrici e dei bacini idrografici": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 3.1 "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento": zona della ricarica;
- Figura 4.7 "Stima del Surplus di Azoto di origine chimica e Agrozootecnica sulla SAU comunale (kg/ha): kg di N/ha di SAU: 100 - 150;
- Figura 5.7 "Classificazione delle acque superficiali (stato ecologico 2006)": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 5.7 "Classificazione delle acque superficiali (stato ecologico 2007)": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 5.7 "Classificazione delle acque superficiali (stato ecologico 2008)": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 5.7 "Classificazione delle acque superficiali (stato ecologico biennio 2001/02)": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 5.8 "Classificazione delle acque superficiali (stato ambientale 2006) e delle acque marino costiere (indice trofico TRIX 2006)": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 5.8 "Classificazione delle acque superficiali (stato ambientale 2007) e delle acque marino costiere (indice trofico TRIX 2007)": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 5.8 "Classificazione delle acque superficiali (stato ambientale 2008) e delle acque marino costiere (indice trofico TRIX 2008)": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 5.8 "Classificazione delle acque superficiali (stato ambientale 2001/2) e delle acque marino costiere (indice trofico TRIX 2002)": bacini regionali R002 - Sile;
- Figura 5.15 "Classificazione delle acque sotterranee (stato chimico 2006)": stato chimico Classe 3;
- Figura 5.15 "Classificazione delle acque sotterranee (stato chimico 2007)": stato chimico Classe 3;
- Figura 5.15 "Classificazione delle acque sotterranee (stato chimico 2008)": stato chimico Classe 4;
- Figura 5.15 "Classificazione delle acque sotterranee (stato ambientale 2001/2)": nessuna interferenza;
- Figura 5.16 "Rete di monitoraggio dei livelli e delle portate dei corsi d'acqua superficiali": bacini regionali R002 - Sile.

#### 2.1.4 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, licenziato nel luglio 2003, è stato aggiornato dal Comitato Tecnico nella seduta del 17/12/2003 e nella seduta del 11/02/2004.

Il progetto in esame interessa un'area ricadente tra i bacini idrografici del fiume Piave e del Brenta-Bacchiglione; il consorzio di bonifica territorialmente competente è il Consorzio di Bonifica Piave.

L'esame della cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico "Perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica" e la "Carta della Pericolosità e del Rischio Geologico", porta a concludere che il sito in esame non ricade nelle zone perimetrate e non risulta quindi gravato da vincoli derivanti dal Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Legge n. 267/1998 e Legge n. 365/2000). Anche la cartografia del Consorzio di Bonifica competente conferma che la zona interessata dal progetto non ricade in un'area caratterizzata da rischio idraulico.

#### 2.1.5 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Montebelluna

E' l'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione a regolamentare l'attività estrattiva nell'ambito del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montebelluna. A seguire sono riportate le prescrizioni di questo articolo interessanti il progetto in esame.

*" 1. L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della L.R. n. 44/1982 e ss.mm.ii., nell'ambito delle zone agricole con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di tutela paesaggistica e ambientale individuati nelle Tavole di Progetto del P.A.T.*

*2. Le aree già utilizzate per attività di cava o nelle quali tali attività sono in via di esaurimento sono indicate con apposita grafia nella Tav. di Progetto n. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale". Il P.A.T., perseguendo la finalità di riqualificare porzioni del territorio comunale soggette ad alterazione in seguito ad attività estrattiva o di discarica, individua alcuni ambiti da assoggettare a ricomposizione ambientale.*



4

- 489 21

3. Per tali ambiti restano confermati i progetti di ripristino ambientale approvati contestualmente al rilascio delle singole autorizzazioni, che vanno tuttavia rivisti nell'ottica di una loro ricomposizione organica, al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale e di possibile riutilizzo ai fini ambientali e ricreativi attraverso appositi accordi con le proprietà, definiti da specifiche convenzioni. Analoga disciplina potrà applicarsi all'esaurimento delle cave ancora attive, utilizzando le risorse destinate al ripristino ambientale per il riutilizzo a fini ambientali e ricreativi.

7. Destinazioni di zona e modalità di intervento:

- a) le zone individuate sono riservate principalmente all'agricoltura e possono essere utilizzate come bacini di espansione idrica in accordo con le autorità preposte. Sono consentite anche opere ed impianti di interesse pubblico di carattere sportivo e ricreativo: in esse, pertanto, intervenuto il recupero o mediante il recupero stesso, sono possibili tutte le iniziative di carattere sportivo ricreativo aperte alla generalità dei cittadini, quali: costituzione di parchi naturali o verde attrezzato, equitazione, percorsi attrezzati, manifestazioni sportive etc.;
- b) data la delicatezza del territorio su cui insistono (vulnerabilità della falda) è opportuno preferire quelle che prevedono la ricostruzione di uno strato di terreno vegetale fertile, in grado di apporre un'azione di filtro e metabolizzazione per le sostanze che poi si depositano in superficie. Nel caso di accesso ai mezzi motorizzati è indispensabile sia previsto idoneo sistema di raccolta e purificazione delle acque meteoriche suscettibili di inquinamento da oli ed idrocarburi. Nel caso di riuso agricolo, una volta valutata la fattibilità di tale destinazione, si devono definire le modalità tecniche del ripristino (spessore dello strato vegetale, pendenza dei declivi, eventuali impermeabilizzazioni, ecc.) e di conduzione dell'attività (tipo di colture, concimazioni, altri trattamenti possibili, ecc.), tutto in funzione della protezione della falda idrica utilizzata a scopo potabile, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 236/1988. Nel predisporre tale modello di riutilizzo è necessario l'apporto di esperti in ambito idrogeologico e agronomico e il parere igienico-sanitario della competente ULSS.

8. Nell'ambito delle cave, il P.I. può ammettere la realizzazione e gestione di impianti mobili o smontabili di trasformazione dei materiali scavati, condizionata - mediante atto unilaterale d'obbligo ai sensi Art. 11 legge 241/90 - alla loro demolizione entro i termini previsti per l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale della cava come previsti nell'atto che autorizza la coltivazione.

9. Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate, ne recepisce il perimetro e aggiorna i limiti all'edificazione previsti dal D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128 - Art. 104.

10. La Tav. di Progetto n. 3 "Carta delle fragilità" individua le cave attualmente attive. Per tutte le cave attive la distanza minima delle nuove costruzioni dalla linea del ciglio superiore della scarpata di scavo autorizzata deve essere pari alla profondità di scavo autorizzata e comunque non inferiore a m. 20. Quest'ultima distanza minima si applica altresì alla realizzazione di manufatti posti in adiacenza alle cave non attive e non colmate. Distanze inferiori rispetto a quanto prescritto con un minimo di m. 10, saranno comunque ammissibili solamente a seguito di preventiva indagine geologica atta a verificare le condizioni minime di sicurezza e di stabilità dei manufatti previsti. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di cave sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'ASL.(...)"

L'area di progetto non è censita come "cava" nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale". Il progetto di variante, sia nella fase di coltivazione che di recupero ambientale, recepisce appieno le precedenti prescrizioni.

Altre condizioni per i terreni di progetto sono imposte dagli articoli 19 - Vincolo archeologico e 43 - Elementi della rete ecologica. Il primo riguarda le aree o già sottoposte a vincolo archeologico o altre aree nelle quali la Soprintendenza per la tutela dei beni archeologici del Veneto ritiene probabili ritrovamenti archeologici, mentre il secondo disciplina le connessioni tra le aree urbanizzate e gli ecosistemi del territorio. Per quanto riguarda il progetto in esame è stata concordata la supervisione degli addetti della Soprintendenza Archeologica del Veneto alle operazioni di coltivazione, mentre il progetto di recupero ambientale assume gli indirizzi degli articoli 25 e 43 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montebelluna.

- Analisi vincoli:

Carta dei vincoli:

- fascia di rispetto
- ritrovamento archeologico/fascia di rispetto (art. 19)





- edificio vincolato con grado di protezione (art. 22)
- pianificazione di livello superiore: perimetro Piano d'Area del Montello (art. 22).

Carta delle invariati:

- invariati di natura ambientale: zona integra (art. 35)
- invariati di natura paesaggistica: siepe di pregio (art. 35)
- invariati di natura architettonica: centro storico o nucleo storico (art. 22, 37)

Carta delle fragilità:

- compatibilità geologica ai fini edificatori: area idonea (art. 38)

Carta della trasformabilità:

- valori e tutele: corridoio ecologico principale (PTCP) (art. 43, 43 bis), varchi (art. 43, 43 bis)
- azioni strategiche: aree di urbanizzazione consolidata a carattere residenziale (art. 42)

La cava è lambita da percorso ciclo-pedonale esistente e di progetto (art. 27, 42) e da viabilità principale di collegamento (art. 27, 42).

#### NOTA ISTRUTTORIA

Il PAT nell'elaborato 26 Tav. 4 delle trasformabilità individua l'area di pertinenza del fabbricato da demolire come area di urbanizzazione consolidata a carattere residenziale (colore azzurro), inserita nel più ampio contesto di zona agricola. Risulta evidente che tale indicazione è funzionale ai fini dell'applicazione delle norme urbanistiche che prevedono/indicano la demolizione e/o il trasferimento del rudere esistente in un diverso contesto. Il progetto di cava prevede la demolizione del rudere esistente ed il conseguente mantenimento della "ex area di pertinenza" del medesimo nel contesto agricolo e la realizzazione di attività di cava. Nelle vicinanze della cava non si rilevano aree urbanistiche diverse da quelle ad uso agricolo tali da costituire elemento ostativo per la realizzazione del progetto di ampliamento della cava stessa, come stabilito dell'art. 44 della L.R. n. 44/1982.

#### 2.1.6 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Montebelluna

Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Montebelluna l'attività di cava è regolamentata dall'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione.

"ART. 49 – CAVE:

1. L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il proseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle norme della L.R. 7.9.1982 n. 44 e successive modificazioni, nell'ambito delle zone agricole con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di tutela paesaggistica e ambientale individuati nelle tavole di piano.
2. Nel progetto di coltivazione della cava devono essere specificatamente indicati e approvati i percorsi utilizzati per il trasporto dei materiali, indicando le eventuali opere di adeguamento e la ripartizione dei costi.
3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale potrà dettare particolari prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio e dell'ambiente circostante.
4. Aree già utilizzate per attività di cava o nelle quali tali attività sono in via di esaurimento. Tali zone agricole vengono indicate con apposita grafia nelle tavole di P.R.G., sono soggette alla obbligatoria formazione di piani di recupero e di Ricomposizione Ambientale, da approvarsi in Consiglio Comunale.
  - 4.1 In attesa dell'approvazione del piano di recupero sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli compresi e disciplinati nelle autorizzazioni per attività di cava già rilasciate e ancora efficaci.
  - 4.2 Il Piano di Recupero e Ricomposizione Ambientale può essere sia di iniziativa privata che pubblica e dovrà essere finalizzato soprattutto al risanamento ambientale secondo quanto previsto dal titolo V della L.R. 7.9.1982 n. 44 al recupero del patrimonio edilizio esistente, oltre che a rendere possibili le destinazioni previste dal P.R.G.
  - 4.3 Destinazioni di zona e modalità di intervento: le zone individuate sono riservate principalmente all'agricoltura e sono assimilabili alle sottozone agricole di tipo E2b. Possono essere utilizzate come bacini di espansione idrica e bacini di accumulo per usi irrigui in accordo con le autorità preposte. Sono consentite anche opere ed impianti di interesse pubblico di carattere sportivo e ricreativo; in esse, pertanto, intervenuto il recupero o mediante il recupero stesso, sono possibili tutte le iniziative di carattere sportivo ricreativo aperte alla generalità dei cittadini, quali: costituzione di parchi naturali o verde attrezzato, equitazione, percorsi attrezzati, manifestazioni sportive ecc..

10/26



822dabaf



A  
4

*Data la delicatezza del territorio su cui insistono (vulnerabilità della falda) è opportuno preferire quelle che prevedono la ricostruzione di uno strato di terreno vegetale fertile, in grado di apporre un'azione di filtro e metabolizzazione per le sostanze che poi si depositano in superficie. Non sono ammessi usi che prevedano accesso ai mezzi motorizzati per uso sportivo o simile. Nel caso di riuso agricolo si devono definire le modalità tecniche del ripristino (spessore dello strato vegetale, pendenza dei declivi, ecc.) e di conduzione dell'attività (tipo di colture, concimazioni, altri trattamenti possibili, ecc.), tutto in funzione della protezione della falda idrica utilizzata a scopo potabile, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 24.5.1988 n. 236. Nel predisporre tale modello di riutilizzo è necessario l'apporto di esperti in ambito idrogeologico e agronomico e il parere igienico sanitario della competente ULSS.*

- 4.4 Gli interventi possono essere sia di iniziativa pubblica che privata: in tale ultimo caso, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il Comune per disciplinare tempi e modalità di intervento e i criteri di gestione.
- 4.5 Edificabilità: a supporto delle specifiche attività che saranno programmate attraverso specifico Piano di Recupero e di Ricomposizione Ambientale, da approvarsi in Consiglio Comunale, è ammessa la realizzazione di manufatti con altezza massima di due piani fuori terra nel rispetto delle tipologie e dell'uso dei materiali propri della zona agricola.
- 4.6 Nel caso di riuso agricolo non è ammessa alcuna edificabilità se non quella prevista dal titolo V della L.R. 23.04.2004 n. 11, per le sottozone agricole di tipo E2b.
- 4.7 Non è ammessa la utilizzazione delle cave esaurite dismesse, come discariche di qualsiasi tipo o come luoghi per la lavorazione dei rifiuti di qualsiasi tipo.
5. Cave non ancora esaurite: all'esaurimento delle cave ancora attive potrà applicarsi analoga disciplina introdotta per le cave concluse. In questo caso i costi previsti per il ripristino ambientale possono essere utilizzati per la realizzazione delle attrezzature previste, previa convenzione con il Comune che ne stabilisca le modalità di fruizione.

#### NOTA ISTRUTTORIA

Il progetto di variante di cava Campilonghi asseconda in pieno queste prescrizioni: la ditta Sabbia del Brenta S.r.l. ha già sottoscritto una convenzione con il Comune di Montebelluna in cui sono regolamentate le modalità di attuazione del progetto di ricomposizione ambientale oltre l'impegno all'adeguamento della viabilità privata e pubblica percorsa dai mezzi in ingresso/uscita dall'area di cava.

Nell'area in proprietà della ditta Sabbia del Brenta S.r.l. insiste un fabbricato rurale diroccato (Foglio 36, Particella n. 37). Nelle Tavole di Tutela Ambientale del Piano Regolatore l'immobile è considerato come "edificio di valore architettonico e ambientale con grado di protezione 4 - edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, fortemente degradati e/o pesantemente ristrutturati di cui interessa il ripristino dell'involucro esterno, secondo le caratteristiche ed i modelli originari".

Attualmente il fabbricato rurale in proprietà si trova in stato di forte degrado, al limite della fatiscenza: il tetto è quasi completamente crollato, le pareti perimetrali sono instabili ed essenze arbustive si sono ampiamente sviluppate al suo interno. Ogni intervento di recupero dell'edificio deve passare prima di tutto per una sua totale demolizione.

Vista la situazione, il Proponente ha chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione del Comune di Montebelluna, la variazione del grado di vincolo dell'edificio rurale al fine della demolizione del medesimo e, se del caso, la ricostruzione in altro sito. Il proponente, al riguardo, ha stipulato con il Comune apposita Convenzione.

#### 2.1.7 Piano degli interventi

- identificativo zona territoriale omogenea Z=Ea, N=51;
- ATO 5;
- edificio di valore architettonico ambientale (art. 21 PQAMA);
- riferimento localizzativo di prescrizioni particolari;
- zona agricola: zona Ea: aree rurali di prevalente interesse agricolo ed ambientale (artt. 29 e 30);
- zone integre (art. 29);
- percorso ciclabile con valenza paesaggistica (art. 35);
- viabilità di progetto sovra comunale;
- area oggetto di occupazione per viabilità di progetto sovra comunale.



### 2.1.8 Rete Natura 2000 (SIC - ZPS) – Valutazione di Incidenza Ambientale

L'area in valutazione, riferibile alle particelle catastali interessate dal progetto e alle aree immediatamente contermini, non viene compresa in alcun Sito Natura 2000.

Gli stessi siti sono rinvenibili in area ampia, non interferenti con l'ambito di cava, e definiti come Siti di Interesse Comunitario (SIC) - e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di seguito denominati:

Denominazione siti:

- SIC IT3240002 Colli asolani;
- SIC IT3240004 Montello;
- ZPS IT3230026 Prai di Castello di Godego;
- SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest;
- ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina.

Si deve inoltre fare riferimento inoltre a quanto riportato nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso, che all'articolo 39 – Prescrizioni per aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoio ecologici, stepping zone, impone per i “*progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto*” la Valutazione di Incidenza.

Il progetto è soggetto pertanto a Valutazione d'Incidenza, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e della D.G.R. n. 3173/2006, nonché dell'Articolo 39 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV), con nota prot. n. 495909 del 25/10/2011 che qui si richiama, in relazione alla Valutazione di Incidenza ha evidenziato la presenza di criticità. La Struttura ha richiesto che venga rielaborato lo studio per la valutazione di incidenza in esame con integrazioni per risolvere le criticità segnalate.

La ditta ha provveduto al riguardo trasmettendo agli uffici competenti la documentazione integrativa richiesta.

#### NOTA ISTRUTTORIA

L'area di progetto non è censita come “cava” nella “Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale”. Il progetto di variante, sia nella fase di coltivazione che di recupero ambientale, recepisce le prescrizioni del PAT (art. 25 NTA).

Il progetto si conforma alle statuizioni degli articoli 19 - Vincolo archeologico e 43 - Elementi della rete ecologica. L'art. 19 riguarda le aree o già sottoposte a vincolo archeologico o altre aree nelle quali la Soprintendenza per la tutela dei beni archeologici del Veneto ritiene probabili ritrovamenti archeologici, mentre l'art. 43 disciplina le connessioni tra le aree urbanizzate e gli ecosistemi del territorio.

Per il progetto già autorizzato è stata concordata la supervisione degli addetti della Soprintendenza Archeologica del Veneto alle operazioni di coltivazione; tale accordo dovrà essere esteso anche agli ambiti interessati dalla variante.

Il progetto di recupero ambientale della variante di ampliamento si conforma agli indirizzi degli articoli 25 e 43 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montebelluna. L'intervento non incide su ambiti SIC/ZPS.

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

## 2.2 Quadro di riferimento progettuale

### 2.2.1 Inquadramento territoriale dell'area di progetto

L'area interessata dal progetto di ampliamento si colloca nella media pianura della Provincia di Treviso, all'estremo sud del Comune di Montebelluna (TV), a confine con i comuni di Trevignano e di Vedelago.

Rispetto allo stato di progetto autorizzato i terreni interessati rimangono i medesimi.

Sono identificati al Catasto Terreni come da elaborati di progetto.

### 2.2.2 Destinazione urbanistica

I terreni contenenti l'area di cava sono classificati in ZONA E/2 - Zone di tutela della produttività agricola (Art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione) - dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Montebelluna.

La zona territoriale omogenea E/2 è estesa ed è ampiamente soddisfatta la distanza limite di 200 m da altre zone territoriali omogenee imposta dall'art. 44 della Legge Regionale n. 44/1982.

Le aree ricadono all'interno della perimetrazione dell'ATE TV11 fatta dal “Nuovo Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.)” adottato dalla Regione Veneto.



2.2.3 *Descrizione dello stato di progetto autorizzato*

Le seguenti tabelle riassumono in termini dimensionali e temporali quanto finora autorizzato dalla Regione Veneto:

<i>Cava "Campilonghi"</i>	<i>Parametri dimensionali autorizzati da D.G.R. n. 2207 del 09/05/2005</i>	
Sup. catastale dell'ambito di cava autorizzato	148.945	mq
Perimetro del ciglio di cava superiore autorizzato (p)	1.442	m
Sup. del ciglio di cava superiore autorizzato (A)	127.240	mq
Profondità di scavo teorica ( $h^*=A/(4*p)$ )	22,06	m
Profondità di scavo autorizzata (h)	22	m
VOLUME autorizzato al LORDO dello strato di scotico	2.083.939	mc
Profondità dello strato di scotico	0,60	m
Volume dello strato di scotico	76.344	mc
VOLUME autorizzato al NETTO dello strato di scotico	2.007.595	mc

E' evidente l'avvio della coltivazione nella parte a sud dell'area di progetto, coincidente con il lotto di scavo n.1. Sempre in questa zona sono posizionati gli impianti di lavorazione, una pesa a ponte e il box con ufficio e servizi per il personale al lavoro.

La tabella rende conto del cronoprogramma del progetto di coltivazione autorizzato per cava "Campilonghi". L'estrazione è prevista in 5 fasi con i quantitativi indicati in tabella. Differentemente dai lotti 2, 3, 4 e 5, l'esaurimento del lotto 1 è previsto in 2 anni.

2.2.4 *Il progetto di ampliamento e approfondimento e il programma di estrazione*

Il progetto di variante alla Deliberazione della Giunta n. 2207 del 09/05/2005 prevede l'ampliamento verso sud del ciglio superiore di cava; in particolare sarà portato a 10 m da Via Schiavonesca, in conformità alle distanze già autorizzate da Via Campilonghi, in deroga alla distanza dalle strade già prevista dal D.P.R. 09/04/1959 n. 128 (vedi ora direttiva della Direzione Geologia n. 80833 in data 21/02/2013).

La nuova conformazione del ciglio superiore di cava proposta permette di rivedere la profondità dello scavo di progetto ai sensi dell'art. 44, lett. g), della Legge Regionale n. 44/82. La profondità di scavo dal piano campagna è prevista di mt. 23 (+ 1 metro rispetto all'autorizzato).

Nello stato di progetto autorizzato le scarpate in fase di estrazione sono fissate a 25° rispetto all'orizzontale. Il progetto di variante propone una inclinazione di 40° a recepimento di una indicazione della C.T.P.A.C. della Provincia di Treviso, e della C.T.R.A.E. della Regione Veneto, che indica a 40° la massima pendenza delle scarpate in fase di coltivazione ottimizzando in tal modo la resa del giacimento. La pendenza delle scarpate, in attuazione del progetto di recupero ambientale proposto dalla variante, resta a 25° rispetto all'orizzontale. Le scarpate vengono realizzate mediante apporto di limo e materiali terrosi derivanti dalle attività di lavorazione dei materiali di cava, nel rispetto delle vigenti norme.

Nel nuovo progetto di coltivazione di cava "Campilonghi" si prevede il fondo cava piano, non più inclinato, alla quota di 49,40 m s.l.m.

Tale quota di fondo consente una profondità media di 23 m rispetto alle quote del piano campagna originario.

<i>Cava "Campilonghi"</i>	<i>Parametri dimensionali autorizzati da D.G.R. n. 2207 del 09/05/2005</i>		<i>Parametri dimensionali del progetto di variante</i>		
Sup. catastale dell'ambito di cava	148.945	mq	148.945	mq	+ 0 mq



Perimetro del ciglio di cava superiore (A)	1.442	m	1.422	m	- 20 m
Sup. del ciglio di cava superiore (p)	127.240	mq	131.147	mq	+ 3907 mq (+3,07%)
Profondità di scavo teorica ( $h^*=A/(4*p)$ )	22,05	m	23,06	m	
Profondità di scavo (h)	22	m	23	m	+ 1,00 m
Volume al lordo dello strato di scotico	2.083.939	mc	2.561.309	mc	+ 477.370 mc
Profondità dello strato di scotico	0,60	m	0,60	m	
Volume dello strato di scotico	76.344	mc	78.688	mc	+ 2.344 mq
Volume al netto dello strato di scotico	2.007.595	mc	2.482.621	mc	+ 475.026 mq (+ 23,66%)

Il recupero ambientale dei lotti di scavo procederà con la stessa cadenza temporale della coltivazione, fatta eccezione del lotto n.1 in cui sono localizzati gli impianti di prima lavorazione. Il primo lotto verrà recuperato ad estrazioni esaurite.

Il cronoprogramma è il seguente:

- 1° Anno - Scavo del lotto 1.
- 2° Anno - Scavo del lotto 1.
- 3° Anno - Scavo del lotto 2.
- 4° Anno - Scavo del lotto 3, recupero ambientale del lotto 2.
- 5° Anno - Scavo del lotto 4, recupero ambientale del lotto 3, collaudo del lotto 2.
- 6° Anno - Scavo del lotto 5, recupero ambientale del lotto 4, collaudo del lotto 3.
- 7° Anno - Scavo del lotto 6, recupero ambientale del lotto 5, collaudo del lotto 4.
- 8° Anno - Scavo del lotto 7, recupero ambientale del lotto 6, collaudo del lotto 5.
- 9° Anno - Scavo del lotto 8, recupero ambientale del lotto 7, collaudo del lotto 6.
- 10° Anno - Recupero ambientale dei lotti 1 e 8, collaudo del lotto 7.
- 11° Anno - Collaudo dei lotti 1 e 8.

La rampa che conduce al fondo cava, rappresentata nelle tavole di progetto a sud dell'area di cava, per motivi di sicurezza ed esigenze legate all'attività di coltivazione, potrà avere durante l'esecuzione dei lavori di coltivazione, conformazioni e pendenze diverse da quanto riportato nella tavola di progetto P.5.

Solamente ad esaurimento dell'attività estrattiva nel lotto n.1, la rampa assumerà la conformazione ricompositiva indicata negli elaborati grafici di progetto.

#### 2.2.4.1 Viabilità

Cava "Campilonghi" è compresa tra la S.P. 68 e la S.P. 19; quest'ultima è attualmente raggiunta attraverso viabilità comunale dai mezzi pesanti per il trasporto dell'inerte in uscita dai bacini estrattivi attualmente compresi nell'ATE TV 11.

E' stata rivista la conformazione della viabilità di cava rispetto a quanto previsto nel progetto cui si rifà la Deliberazione della Giunta n. 2207 del 09/05/2005.

In ottemperanza all'art. 4), comma m) della Deliberazione della Giunta n. 2207 del 09/05/2005 di autorizzazione alla coltivazione, la ditta Sabbia del Brenta S.r.l., in accordo con la ditta EGHEL S.r.l. titolare della concessione a coltivare la cava "San Gaetano" posizionata a nord di cava "Campilonghi", ha stipulato in data 10/04/2008 una convenzione con l'amministrazione del Comune di Montebelluna, cui ha fatto seguito l'accordo del 29/12/2010.

Le due ditte concessionarie si sono impegnate a:

1. illuminare l'uscita dalle aree di cava su Via Schiavonesca;



- 4
- 4 300 197
2. realizzare una nuova strada su terreno privato che permetta di bypassare le residenze situate lungo Via Schiavonesca e raggiungere l'incrocio con Via Sant'Andrea;
3. allargare Via Schiavonesca in direzione ovest fino all'altezza del passaggio a livello in cui si incrocia la linea ferroviaria che unisce Castelfranco Veneto a Montebelluna;
4. rifare il manto stradale lungo Via Schiavonesca, dal passaggio a livello fino all'incrocio con la SP 19.
- Queste saranno le strade ricadenti esclusivamente in Comune di Montebelluna percorse dai mezzi pesanti in uscita/entrata da cava "Campilonghi" e da cava "San Gaetano", utili a raggiungere la SP19, quindi i vari centri di approvvigionamento.

Gli impegni già assunti con il Comune di Montebelluna non vengono variati dal progetto in esame e dalla nuova autorizzazione che assorbe modifica e sostituisce quella in essere. La Convenzione stipulata con il Comune manterrà quindi valenza anche con riferimento al progetto di variante.

#### 2.2.4.2 Gestione delle acque meteoriche

La gestione delle acque meteoriche in cava è regolamentata dalle prescrizioni di cui al punto 4 lett. b) ed e) della DGR di autorizzazione n. 2207 del 09 agosto 2005. La tavola "06 Planimetria ricomposizione ambientale" indica il sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

#### 2.2.5 Progetto di recupero ambientale

##### 2.2.5.1 Il progetto di ricomposizione ambientale approvato

In funzione delle diverse tipologie di aree rinvenibili a fine lavori di escavazione, il progetto approvato prevedeva le seguenti tipologie di ripristino:

- bordo cava superiore: siepe mista lungo il bordo esterno che limita una pista carrabile inerbata posta tra il confine e il bordo della cava ove è prevista una alberata;
- scarpate: inerbimento con idrosemina e messa a dimora di cespugli atti a formare delle macchie irregolari e discontinue;
- fondo cava:
  - lungo il confine presenza di una pista carraia bordata sul lato interno da una siepe mista;
  - posa di quattro viali alberati che partendo dai quattro punti cardinali convergono verso il centro dell'area delimitando quattro aree da mettere a coltura (seminativo, frutteto e vigneto); per tutte le colture sono previsti itinerari tecniche con metodi biologici;
  - ricomposizione a prato permanente dell'area che ospita gli impianti di lavorazione degli inerti.

##### 2.2.5.2 Il progetto di ricomposizione ambientale proposto

In considerazione delle azioni previste con la nuova proposta progettuale, non si è ritenuto di dover modificare il quadro di riferimento degli interventi di ricomposizione ambientale già previsti nel progetto approvato e condivisi dai diversi attori coinvolti nell'iter di approvazione. Si è ritenuto necessario invece orientare la scelta delle specie vegetali impiegate e definire in maniera più dettagliata la modalità di conduzione della attività agricole previste nel fondo cava, alla luce della nuova conformazione pedologica delle scarpate e, in particolare, degli elementi di fragilità ambientale emersi nel quadro conoscitivo; si è ritenuto inoltre necessario garantire un ambiente pedoagronomico adatto ad usi non solo esclusivamente agricoli ma anche agro-forestali nell'ipotesi di cambiamenti radicali del quadro economico e/o normativo tali da rendere non più fattibile una ipotesi di esclusiva utilizzazione agronomica.

Gli obiettivi perseguiti con le diverse azioni progettuali mirano a:

- a) incrementare la biodiversità del sito e delle aree circostanti, instaurando successioni vegetali adatte ad aumentare la copertura, il consolidamento e l'evoluzione del suolo e la capacità di ospitare la fauna selvatica;
- b) introdurre delle essenze vegetali autoctone e/o naturalizzate che consentano uno sviluppo vigoroso, con ridotta necessità di manutenzione;
- c) una sistemazione naturalistica delle sponde con la piantagione di alberi e arbusti allo scopo di sviluppare habitat di interesse naturalistico;
- d) consolidamento delle scarpate per ridurre i possibili fenomeni di erosione;
- e) utilizzazione agronomica del fondo cava secondo criteri conservativi della qualità dei suoli e delle risorse idriche sotterranee (agricoltura biologica);

Nella scelta delle specie da utilizzare per l'intervento di ricomposizione si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- a) necessità di prevedere lungo le scarpate della cava una adeguata azione di consolidamento ad opera di piante con apparato radicale ben sviluppato;



- 4
- b) adattamento alle condizioni pedoclimatiche del luogo: le specie autoctone e/o naturalizzate presentano maggiore rusticità e resistenza, e quindi non richiederanno particolari interventi di concimazione o antiparassitari, riducendo i rischi di percolazione nella falda.
  - c) appartenenza prevalentemente a specie arboree ed arbustive vegetanti allo stato selvatico nella pianura veneta, spesso assai rari nelle zone confinanti con la cava, allo scopo di riqualificare maggiormente l'intervento e favorire nel tempo l'instaurarsi di stadi di naturalità via via più complessi.

### 2.2.5.3 Descrizione degli interventi principali

Gli interventi previsti possono essere così sintetizzati:

- a) ripristino del terreno vegetale sulle scarpate e sul fondo cava;
- b) messa a dimora lungo il perimetro e parte della viabilità interna di una siepe arbustiva ed arborea con funzione protettiva e schermante;
- c) impianto lungo il bordo cava superiore di alberi in filare;
- d) inerbimento delle scarpate mediante l'impiego di miscugli di prato polifita permanente che, rallentando la velocità delle acque provenienti dalle scarpate e incrementando la scabrosità, ottimizza la capacità di filtrare, dal deflusso superficiale, il sedimento ed i contaminanti ad esso associato;
- e) messa a dimora sulle scarpate di arbusti ad azione prevalentemente antiersosiva, consolidante e naturalistica;
- f) impianto sul fondo cava di alberi con funzione naturalistica;
- g) semina con miscuglio di erbe prative delle pareti e del fondo del fosso di raccolta delle acque di scolo, più un inerbimento laterale per una larghezza complessiva di 2 mt (1 mt per lato), mediante l'impiego di miscugli di prato polifita permanente, al fine di rallentare la velocità delle acque e di migliorarne la sua qualità
- h) creazione sul fondo cava di una superficie coltivata a prato stabile. Il prato è importante perché offre nutrimento (produzione di semi e di insetti) e possibilità di nidificazione (per determinate specie di uccelli, ad esempio la starna ed il fagiano). Verrà assolutamente evitato l'impiego di fertilizzanti, erbicidi e pesticidi;
- i) realizzazione sul fondo cava di un frutteto, di un vigneto e di una superficie destinata a colture seminative;
- j) inerbimento dell'interfila del frutteto e del vigneto con una miscela da sovescio composta da un miscuglio adatto per la rigenerazione ed il riequilibrio del terreno.

#### NOTA ISTRUTTORIA

Si richiamano le precedenti note istruttorie.

Si provvede con apposite prescrizioni ad adeguare gli interventi di ricomposizione ambientale prospettati.

### 2.2.6 Alternative progettuali

#### 2.2.6.1 Ampliamento di una cava esistente e apertura di una nuova cava (alternative di localizzazione)

L'alternativa di localizzazione non è qui presa in considerazione, dato che:

- la normativa vigente in materia estrattiva (L.R. n. 44/1982) all'art. 44 lett. a) recita: "Fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del PPAC le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta Regionale in base ai seguenti criteri: per i materiali del gruppo "A" possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 1) alla presente legge.";
- non essendo ancora entrati in vigore i piani sopra citati, e rientrando il Comune di Montebelluna nell'allegato n. 1) alla L.R. n. 44/82, per materiali di gruppo "A" quale sabbia e ghiaia in un contesto geologico che esprime anche giacimenti di argille per laterizi, l'area individuata risulta coerente con gli strumenti pianificatori vigenti;
- la difficoltà di individuare aree di espansione dell'attività, a causa soprattutto dell'urbanizzazione diffusa che caratterizza il territorio dell'alta pianura trevigiana e vicentina;
- la necessità di avere in disponibilità il terreno su cui svolgere l'escavazione e l'esigenza di pianificare l'attività produttiva per un congruo periodo di tempo;
- la posizione favorevole dell'area in esame rispetto a infrastrutture viarie che garantiscono un elevato livello di servizio e sulle quali il traffico indotto non comporti particolari problemi.
- Si consideri inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, lett. a) della L.R. 44/82, in fase transitoria, in allegato n.1, possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave, nella

16/26



822dabaf



4

Provincia di Treviso, solamente nei comuni di Arcade, Giavera del Mantello, Loria, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Povegliano, Spresiano, Trevignano e Volpago del Montello.

### 2.2.6.2 Opzione Zero

Le possibili misure per prevenire la domanda di inerti possono essere considerate di tipo strategico: ossia sono legate a una pianificazione su vasta scala, che coinvolge diversi settori, nel caso specifico la programmazione economica e di conseguenza i lavori pubblici e privati, la pianificazione territoriale e le norme per la protezione dell'ambiente.

Con riferimento all'intervento qui discusso, si può affermare che la richiesta di materiale estratto è legata all'andamento del mercato immobiliare privato ed alla programmazione dei lavori pubblici, sia di carattere edilizio che infrastrutturale. Il materiale in esame è da considerarsi "pregiato" dal punto di vista qualitativo ed indispensabile per il confezionamento del calcestruzzo. Ipotezzando che la richiesta del mercato si mantenga costante, una riduzione della domanda potrebbe essere legata all'utilizzo di materiali meno pregiati, ad esempio inerti non selezionati o riciclati, nei casi in cui il livello qualitativo lo possa permettere.

A tale scopo si citano:

- D.M. 08/05/2003, n. 203, che definisce le norme affinché gli uffici pubblici e le Società a prevalente capitale pubblico possano provvedere a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato.
- D.M. 5/1998 e ss.mm.ii. che norma l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in cui viene enunciata la possibilità di recupero rifiuti in procedura ordinaria.

L'applicazione di queste norme consente di diminuire la domanda di inerti provenienti e conseguentemente di ridurre la necessità di procedere con l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti.

In caso contrario l'approvvigionamento dell'inerte in grado di soddisfare i fabbisogni industriali è garantito dal trasporto di materiale proveniente da bacini estrattivi situati a distanza maggiore. In conseguenza aumentano i "costi ambientali" ed economici dovuti a un aumento del tragitto da percorrere e quindi degli inquinanti, crescono la pressione sulla rete viaria e quindi la possibilità di incidentalità.

#### NOTA ISTRUTTORIA

Trattasi di variante in ampliamento di una cava esistente finalizzato ad ottimizzare l'estrazione di materiale utile dalla medesima tenuto conto della superficie già interessata da tale attività. Le considerazioni avanzate dalla ditta sono da ritenersi condivisibili.

### 2.3 Quadro di riferimento ambientale

Il S.I.A., dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti (per la fase di coltivazione e di ricomposizione) e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

Nel S.I.A. è riportata l'analisi di confronto fra gli impatti generati dall'ampliamento in loco (Alternativa 2) rispetto ad un'eventuale altra collocazione territoriale del sito estrattivo (Alternativa 1).

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

#### 2.3.1 Atmosfera

Le diffusioni delle polveri e le emissioni rumorose sono causate dalle azioni di scavo, dal caricamento dei mezzi di trasporto e soprattutto dall'azione di trasporto del materiale a destinazione, quindi in uscita dal cantiere.

L'entità degli effetti non è comunque peggiorativa rispetto alla situazione attuale in quanto le attività estrattive e le azioni dipendenti attualmente operate non si discostano da quelle in previsione.

Gli effetti si possono verificare sino al cessare delle attività di coltivazione e limitatamente alle attività di ricomposizione ambientale.

Al fine di migliorare la situazione attuale e futura sono previste le seguenti mitigazioni:

- lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto, attraverso un sistema automatico posto in uscita dell'area estrattiva;
- abbattimento nei piazzali, nelle strade interne al polo estrattivo e nei cumuli di inerte delle polveri con impianti a spruzzo d'acqua ed a mezzo di autobotte.
- sarà mantenuta bassa la velocità dei mezzi nell'area di cava e della relativa strada di accesso.





All. A  
n. 4

Le emissioni di gas sono causate dal trasporto all'esterno dei materiali: si ha un impatto che dovrebbe migliorare nel tempo visto che le recenti normative abbassano i limiti delle concentrazioni emesse dal traffico.

Attualmente la condizione che influisce significativamente è il traffico veicolare presente sulle strade in cui si immetteranno i mezzi pesanti. Per non aggravare il fenomeno non dipendente dalle attività di cava è necessario prevenire maggiori inquinamenti e tenere sotto controllo le emissioni dei mezzi di trasporto.

Le operazioni che avvengono in cantiere attualmente hanno livelli di inquinamento inferiori ai limiti di legge; in futuro, dato che non è previsto un aumento del volume di materiale estratto all'interno della cava, non vi sarà alcun peggioramento rispetto alle condizioni attuali.

Le interrelazioni delle emissioni rumorose sono causate dall'estrazione dei materiali e dal loro trasporto nei cantieri. Queste emissioni saranno contrastate con le seguenti misure:

- scelta del più opportuno percorso dei mezzi pesanti;
- utilizzare automezzi dotati di motori diesel, alimentati con carburanti che non contengono benzene;
- gli automezzi utilizzati "Motrici mezzo d'opera", autocarri adibiti al trasporto a corto e medio raggio di materiale inerte, hanno emissione controllata, per le ultime omologazioni stradali.

Anche ora la Durata degli effetti si può verificare sino al cessare delle attività di coltivazione e limitatamente alle attività di ricomposizione ambientale.

### 2.3.2 Ambiente idrico

L'interrelazione legata al "consumo e perdita delle risorse idriche" è causata dall'utilizzo di acqua per il lavaggio e l'innaffiamento della viabilità del sito.

Relativamente al "dilavamento del terreno vegetale", tale interrelazione è dovuta al ruscellamento superficiale durante eventi piovosi intensi. Ciò si potrà verificare finché non sarà completato il recupero ambientale delle scarpate, in particolare l'attecchimento delle essenze erbacee.

### 2.3.3 Suolo e sottosuolo

L'effetto del "prelievo di risorse litoidi" è piuttosto significativa. L'azione di intervento è chiaramente lo scavo del materiale stesso, che provoca una privazione di una materia prima non rinnovabile, purtroppo però dalle analisi emerse non emerge alcuna possibilità di interventi mitigativi, in quanto i materiali estratti sono insostituibili e non è emersa alcuna possibilità di progetti alternativi (che in ogni caso comporterebbero escavazione degli stessi materiali ma in altri siti).

Gli effetti si possono verificare sino all'esaurimento delle attività di coltivazione e limitatamente alle attività di ricomposizione ambientale.

### 2.3.4 Flora e fauna

Lo scavo comporta la sottrazione di un'area agricola attualmente investita a coltura cerealicola; tale effetto permane limitatamente al periodo di scavo in quando la successiva fase di ripristino riporta in loco una dotazione vegetazionale in grado di incrementare la biodiversità del sito e delle aree circostanti, instaurando successioni vegetali adatte ad aumentare la copertura, il consolidamento e l'evoluzione del suolo.

In fase di lavorazione le attività di cantiere e la semplice presenza umana costituiscono evidenti disturbi alla popolazione animale; successivamente dopo la fase di ripristino si conseguirà ripopolamento da parte della fauna selvatica.

### 2.3.5 Sistema ecologico

L'ampliamento non modifica nella sostanza i processi ecologici in atto sia a scala locale che vasta poiché la parte sottratta (coltura cerealicola) è un'area agricola marginale, non connessa al restante territorio.

La creazione di un ambito con valenze ecologiche e naturalistiche arricchisce il contesto di zona di funzioni che le varie destinazioni d'uso del territorio (urbanizzazione, infrastrutture, agricoltura intensiva) non permettono. In particolare il sito ricomposto si presta a svolgere funzioni legate strettamente alla rete ecologica su scala comunale e provinciale, considerata la collocazione intermedia dell'area tra il corso del Piave e il Montello.

### 2.3.6 Salute umana

Sulla salute umana incidono effetti di lieve entità a causa di tutte le attività lavorative che possono arrecare disturbi alla popolazione, ad eccezione fatta per il trasporto all'esterno dei materiali di cui si è già parlato in precedenza. Gli effetti sono considerati lievi in quanto le aree lavorative sono mascherate da barriere naturali ed artificiali. Sono previste opere di mitigazione.



2.3.7 *Paesaggio*

In termini paesistici e visivi il progetto di ampliamento e di approfondimento comporta la sottrazione permanente del substrato con l'affioramento dello stesso e la modifica morfologica dell'area oggetto del nuovo scavo. L'intervento tuttavia è parte integrante di un vasto ambito estrattivo ancora in attività. In un simile contesto la modesta porzione in ampliamento (rispetto al bacino autorizzato) non apporta alterazioni particolari in termini paesaggistici.

Gli interventi di ripristino ambientale consentono di attenuare le alterazioni percettive sia per la presenza di barriere vegetali lungo il perimetro di escavazione sia per gli interventi di rinaturalizzazione delle aree in pendio e del fondo cava.

L'intervento di ampliamento comporta necessariamente una riduzione della superficie coltivata. Tuttavia non sussistono fenomeni di suddivisione frammentazione e destrutturazione in quanto esso è contiguo al bacino in essere.

Gli interventi di ripristino ambientale inoltre sono stati progettati anche con lo scopo di migliorare le connessioni ecologiche nell'area di intorno.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Si richiamano le precedenti note istruttorie.

Per quanto attiene all'attività e correlati impatti sono previste idonee prescrizioni atte a contenere gli effetti dei medesimi.

**2.4 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Il SIA presentato dalla ditta risulta adeguato in rapporto alla natura e sostanza dell'intervento richiesto.

Si provvede con apposite prescrizioni successivamente riportate.

Si richiamano le note istruttorie precedentemente espresse.

**3 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME**

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dal Settore V.I.A. i seguenti pareri ed osservazioni, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica.

Tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti sono stati considerati in sede di istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni.

Direzione Geologia e Georisorse, prot. n. 435764 del 21/09/2011.

La Direzione esprime un parere in merito alla conformità della domanda in oggetto con la L.R. 44/82. Risulta che nel Comune di Montebelluna vi sia la compresenza di sabbia-ghiaia e argilla. Conseguentemente per il suddetto Comune è stata adeguata la percentuale della Z.T.O. agricola da destinare all'attività di cava che è passata dal 3 al 4%, in ossequio alla norma di cui agli artt. 13 e 44 della L.R. 44/82.

La superficie della Z.T.O. E agricola ancora disponibile in Comune di Montebelluna per l'attività di cava risulta, con i dati attualmente disponibili, pari a mq 6.800.

Considerato che la superficie di scavo richiesta in ampliamento risulta pari a 3.907 mq l'istanza risulta ammissibile in ordine all'applicazione dell'art. 13 della L.R. 44/82, fatta salva la necessità di verifiche di persistenza del dato riferito alla superficie E agricola comunale, come definita ai sensi del DM. 1444/68 poste in capo alla Direzione Regionale Urbanistica.

- I. La domanda risulta ammissibile in ordine alla massima profondità consentita, pari ad un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, in applicazione della lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/82, preso atto che dai dati di progetto la profondità richiesta pari a 23,00 metri risulta di poco inferiore a quella massima ammissibile (23,06 metri).

Al riguardo, però, merita attenzione il fatto che, dall'esame delle tavole di progetto, il fondo dello scavo, rispetto al piano campagna, viene realizzato a profondità diverse a seconda della zona e quindi il valore che viene citato come "profondità della cava" è in realtà la media tra le profondità.

Ciò significa che, in alcune zone, la cava presenta una profondità superiore al limite massimo consentito.

Per quanto sopra, il concetto applicato dalla ditta, a parere dello scrivente, non è ammissibile.

La verifica del rispetto della disposizione di legge va fatta utilizzando la profondità della cava se quest'ultima rimane costante in tutte le zone del fondo scavo mentre, in caso di profondità diverse, va utilizzata la profondità maggiore tra quelle progettate.

Da ultimo si osserva che nel progetto non sono state riscontrate indicazioni circa il caposaldo di riferimento a piano campagna.



	<p>Nella relazione geologica di progetto si afferma che risulta garantito un franco di metri 2 rispetto al livello di massima escursione della falda freatica valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo, ai sensi della lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/82.</p> <p>Viene infatti evidenziata una soggiacenza della falda freatica di circa 35-40 metri dal piano campagna a fronte di una profondità di scavo massima di 23 metri.</p> <p>Si segnala peraltro che, per quanto attiene la disposizione di cui all'articolo 44 I comma lettera d) della LR 44/82, non sono stati acquisiti elementi aggiornati in ordine all'eventuale presenza di zone diverse dalle E agricole, in prossimità dell'area di cava, rispetto a quanto rilevato con l'istruttoria relativa all'ultima autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2207 del 09.08.2005. Tale aspetto pertanto deve essere adeguatamente approfondito.</p> <p><b>NOTA ISTRUTTORIA</b></p> <p>1) La Sezione Regionale Urbanistica dovrà fornire alla Sezione Geologia e Georisorse il dato aggiornato della superficie della zona E agricola al fine della verifica della persistenza della disponibilità di territorio agricolo nel Comune di Montebelluna per concedere il richiesto ampliamento della cava (3.907mq di area di scavo).</p> <p>Si ricorda che <i>"il comma 2 dell'art. 34 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha disposto che: "Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già esistenti, considerate comunque nel computo del tre per cento.", e l'art. 6 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ha sostituito la parola "esistenti" con le parole "autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36".</i></p> <p>2) Relativamente alla profondità di cava dal piano campagna, si rileva la necessità di provvedere con idonea prescrizione anche in merito ai caposaldi.</p> <p>3) Nelle vicinanze della cava non si rilevano aree urbanistiche diverse da quelle ad uso agricolo tali da costituire elemento ostativo per la realizzazione del progetto di ampliamento della cava stessa, come stabilito dell'art. 44 della L.R. 44/1982.</p> <p>4) Con le prescrizioni stabilite, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.</p>
2.	<p><u>Comune di Montebelluna (TV), prot. n. 526892 del 28/12/2015</u></p> <p>L'Amministrazione comunale di Montebelluna (TV) trasmette le proprie prescrizioni qualora venga autorizzato il progetto in questione.</p> <p>Allega le osservazioni del Comitato Civico San Gaetano e Sant'Andrea e della Parrocchia di San Gaetano.</p> <p><b>NOTA ISTRUTTORIA</b></p> <p>La Commissione prende atto del parere e dei contenuti delle osservazioni, accoglie in parte le prescrizioni e le recepisce nell'ambito del pronunciamento di compatibilità ambientale e autorizzativo.</p> <p>Gli argomenti sollevati nelle osservazioni trovano idoneo riscontro nelle prescrizioni stabilite.</p>
3.	<p><u>Comitato Civico San Gaetano e San'Andrea, prot. n. 19333 del 19/01/2016</u></p> <p><b>NOTA ISTRUTTORIA</b></p> <p>Si richiamano i contenuti delle controdeduzioni di cui al precedente punto 2.</p>

#### 4 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, le integrazioni, le osservazioni pervenute, gli aspetti relativi al progetto precedentemente evidenziati, lo Studio di Impatto Ambientale, la VincA, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e minerari.

Con le prescrizioni stabilite, non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

#### 5 VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:



- A  
L
- la parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 10/1999 in materia di V.I.A.;
  - la L.R. Veneto 07/09/1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
  - la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 "Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati";
  - il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
  - il D. Lgs. n. 42/2004 in materia paesaggistica;
  - il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Treviso; il P.R.G. e il P.A.T. del Comune di Montebelluna e dei Comuni limitrofi all'intervento;
  - il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
  - il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
  - il R.D. 3267/1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- esaminata e richiamata l'autorizzazione vigente relativa alla cava "Campilonghi" (D.G.R. 2207 del 09/08/2005);
- esaminata la documentazione presentata, la documentazione integrativa presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione esistente e afferente alla cava autorizzata;
- valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente;
- preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
- valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;
- tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Commissario Straordinario ARPAV ed il Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

**parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), con le prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

**Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale**

- 1) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono vincolanti ai fini della realizzazione del progetto di ampliamento;
- 2) il personale addetto dovrà essere informato/formato ai fini della effettuazione delle attività di coltivazione con modalità coerenti con la tutela dell'ambiente nonché ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 3) entro la prima stagione invernale successiva al rilascio del provvedimento autorizzativo, completare, lungo le fasce di rispetto, la quinta arborea arbustiva esistente e di progetto (siepe mista) provvedendo alla integrazione delle piante ove necessario;
- 4) provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo cava con l'adozione permanente di modalità di coltivazione esclusivamente di tipo biologico;
- 5) effettuare eventuali trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici;
- 6) proseguire con le indagini preventive (all'attività di scavo) concordate con la Soprintendenza del patrimonio Archeologico del Veneto a seguito della D.G.R. di autorizzazione n. 2207 del 09/08/2005. Qualora durante i lavori di coltivazione della cava emergano rinvenimenti di valore archeologico i lavori sul contesto di rinvenimento dovranno essere immediatamente sospesi e dovranno essere immediatamente informate le autorità competenti;



- 7) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
- 8) la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
- 9) i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
- 10) la Regione, tramite la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 e D.G.R. n. 761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalle medesime DGR;
- 11) la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. n. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. n. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. dal delegato dal Sindaco del Comune di Montebelluna, dal delegato dal Sindaco del Comune di Trevignano e dal rappresentante della Sezione Regionale Geologia e Georisorse, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale precedentemente reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico, economico ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Veduggio, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso - Genio Civile e Forestale)

**parere favorevole**

all'autorizzazione al progetto di ampliamento della cava denominata "Campilonghi", alla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D'Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82, e contestuale autorizzazione afferente al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, con le prescrizioni di seguito indicate:

**Prescrizioni ai fini autorizzativi**

- 1) L'autorizzazione all'ampliamento della cava "Campilonghi", fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce l'autorizzazione di cava di cui alla D.G.R. n. 2207 del 09/08/2005;
- 2) provvedere, ove non si sia già provveduto, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, al completamento della recinzione dell'area di cava mediante rete metallica alta almeno 1,50 metri dal suolo e apporre lungo il perimetro di cava cartelli ammonitori di pericolo;
- 3) completare, entro sei mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il ciglio di scavo, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- 4) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- 5) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, solo all'interno dell'area di cava ed utilizzarli prioritariamente per la sistemazione ambientale della medesima; le attività di coltivazione della cava (scavo, prime lavorazioni, stoccaggi, ecc..) devono svolgersi esclusivamente all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo). La fascia esterna all'area di cava ricompresa nell'area in disponibilità (area della cava) è destinata agli utilizzi

22/26



822dabaf



A  
4

- 4 898 137

- agricoli e dovrà essere sfalciata e tenuta adeguatamente in manutenzione anche per la parte delle essenze arboree e della recinzione, con frequenza almeno semestrale;
- 6) procedere con i lavori estrattivi e ricompositivi secondo l'ordine di seguito indicato. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 1 e del lotto 2. Effettuare i lavori di estrazione del lotto n. 3 provvedendo al recupero ambientale del lotto 2. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 4 provvedendo al recupero ambientale del lotto 3 ed al collaudo del lotto 2. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 5 provvedendo al recupero ambientale del lotto 4 ed al collaudo del lotto 3. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 6 provvedendo al recupero ambientale del lotto 5 ed al collaudo del lotto 4. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 7 provvedendo al recupero ambientale del lotto 6 ed al collaudo del lotto 5. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 8 provvedendo al recupero ambientale del lotto 7 ed al collaudo del lotto 6. Provvedere al recupero ambientale dei lotti 1 e 8 ed al collaudo del lotto 7. Provvedere al collaudo dei lotti 1 e 8;
  - 7) il fondo cava dovrà essere coltivato con modalità di tipo biologico. A fine attività di coltivazione dovrà essere ricomposto a prato o ad altre produzioni agricole purché si prestino alla coltivazione con modalità biologica.
  - 8) Prima dell'assunzione del provvedimento di autorizzazione la Sezione Regionale Urbanistica verificherà la persistenza della disponibilità di territorio agricolo nel Comune di Montebelluna ai fini del contenuto ampliamento della cava (3.907 mq di area di scavo) e trasmetterà per competenza l'esito alla Sezione Regionale Geologia, fatto salvo l'obbligo di subordinare il rilascio del provvedimento autorizzativo all'esito favorevole della verifica sulla disponibilità di superficie E agricola comunale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, da parte delle strutture regionali competenti.  
Si richiamano gli indirizzi assunti dalla Regione e quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 L.R. 28/01/2000, n. 5: "Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento (4% ghiaia/argilla) del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già esistenti, considerate comunque nel computo del tre per cento.", e l'art. 6 della legge regionale 13/09/2001, n. 27 ha sostituito la parola "esistenti" con le parole "autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17/04/1975, n. 36" ;
  - 9) lo scavo non dovrà superare, in qualunque punto del fondo cava, la profondità di 23,00 m rispetto al piano campagna. Il piano campagna, da cui misurare la profondità dello scavo, corrisponde, in virtù dell'andamento delle quote dell'area, al piano virtuale definito:
    - in senso longitudinale, dalla retta inclinata congiungente le quote s.l.m. di due punti virtuali, uno sul lato nord e uno sul lato sud del bordo dello scavo, ottenute come media delle quote del piano campagna reale, rilevate rispettivamente lungo il lato nord e lungo il lato sud del bordo stesso;
    - in senso trasversale, da una retta orizzontale.Prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo la ditta dovrà trasmettere alla competente Sezione Geologia e Georisorse gli elaborati progettuali (sezioni e planimetria di progetto in variante, linea di caposaldo) debitamente aggiornati, in ottemperanza alla presente prescrizione e alla prescrizione n. 25;
  - 10) nella fase di ricomposizione delle scarpate, la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi di lavaggio) dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 0,50 1,00 m), adeguatamente compattati;
  - 11) adeguare il progetto di cava al sistema di riferimento plano altimetrico già messo a punto dalla Provincia di Treviso, ai sensi del punto 2, del Decreto del Dirigente Regionale Direzione Geologia e Georisorse n. 196 del 03/10/2013 per il polo estrattivo delle cave di Nervesa – Spresiano ed Arcole, al fine di consentire un inserimento, senza deformazione, nella cartografia tecnica regionale di riferimento;
  - 12) trasmettere agli Enti di Controllo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 44/1982, il progetto di cava eventualmente adeguato al sistema di riferimento di cui alla prescrizione precedente in formato digitale, e per le tavole plano altimetriche in modellazione tridimensionale, con evidenziati almeno i punti topografici, le linee di discontinuità del progetto/terreno, il modello digitale del terreno (DTM), le eventuali curve di livello, ecc. e linee di sezione topografica su file in estensione preferibilmente formato .pst, ovvero .dwg o .dxf;



- A  
4
- 13) di dare atto che la ditta ha provveduto ai sensi della D.G.R. n. 2207 del 09/08/2005 punto 4 lett. g) alla individuazione di caposaldi inamovibili e ha trasmesso alla Regione le relative monografie. I caposaldi sono definiti dal progetto ed individuati all'allegato "01 Planimetrie di inquadramento territoriale";
- 14) provvedere allo sfalcio periodico e alla manutenzione dell'ambito di sedime dei caposaldi indicati al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- 15) assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. Porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava (elaborato 06 Planimetria ricomposizione ambientale);
- 16) provvedere, concluse le fasi estrattive, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 50 cm di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla lavorazione e selezione del materiale di cava estratto in loco e di un successivo strato dello spessore di almeno 50 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
- 17) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro il 31/12/2026. L'eventuale proroga dovrà essere richiesta dalla ditta prima di tale data secondo le direttive stabilite dalla Sezione Geologia regionale;
- 18) mettere in atto gli accorgimenti utili ad evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
- 19) stipulare con il Comune di Montebelluna la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29/07/1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema predisposto dalla Regione e trasmetterlo alla Regione ed al Comune;
- 20) fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione in ampliamento oggetto della presente autorizzazione;
- 21) presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 600.000,00 (seicentomila/00)<sup>1</sup>, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. Svincolare con decorrenza dalla data di effettuazione del nuovo deposito cauzionale i depositi cauzionali costituiti in forza della D.G.R. n. 2207 del 09/08/2005;
- 22) la ditta potrà, in alternativa ed in accordo con la Sezione Geologia regionale competente al riguardo, presentare idonea postilla di aggiornamento della fidejussione esistente di cui al precedente punto 16) alla delibera di autorizzazione dell'ampliamento;
- 23) di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla Ditta. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. n. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà riesaminato dalla Ditta almeno ogni 5 anni. Ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze. Il deposito cauzionale è posto anche a garanzia di tutti gli adempimenti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2008;
- 24) dare atto che la ditta ha depositato presso la Regione i titoli di disponibilità dell'area di cava. Provvedere alla eventuale integrazione dei medesimi, a semplice richiesta della Sezione Geologia competente, per quanto eventualmente necessario;
- 25) prima del rilascio del provvedimento autorizzativo la ditta dovrà presentare l'esito dell'indagine analitica, da condurre secondo le modalità operative di cui alla D.G.R. n. 1987/2014, relativamente al

<sup>1</sup> N.d.r. In sede di stesura del presente verbale è stato comunicato dalla Sezione Geologia e Georisorse, a mezzo mail in data 18/02/2016, l'importo del deposito cauzionale.




- terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale, che dovrà presentare concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero risultare espressione dei fattori fisico chimici naturali del sito di cava e, comunque, nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- 26) stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, costituiti dal terreno di scotico, nonché i limi provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio di materiale di cava nel rispetto delle vigenti normative in materia. La ditta potrà inoltre, per quanto necessario, utilizzare terre di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D. Lgs. n. 117/2008 a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava e, comunque, nel rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati;
- 27) di fare obbligo alla ditta di effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla D.G.R. n. 761/2010, del limo sabbioso- argilloso proveniente dagli impianti della cava, almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi. I limi dovranno altresì rispettare i limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed essere privi di sostanze pericolose (acrilamide) nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014.
- 28) l'avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013, potrà avvenire solo previa acquisizione di specifico nulla osta da parte della Sezione Geologia e Georisorse, da formulare dopo aver acquisito la prevista relazione tecnica e aver interessato l'ente gestore del manufatto. Per quanto attiene alla ricomposizione della cava, rispetto a Via Schiavonesca, ferma restando la geometria di scavo del progetto, si dovrà provvedere al ripristino della distanza di 20 m dall'infrastruttura stradale, attraverso il riempimento con materiali naturali o provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e correlata ricomposizione delle scarpate secondo le pendenze e le modalità di progetto;
- 29) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata Delibera di Giunta regionale che si intende correlativamente qui richiamata;
- 30) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09/04/1959 n. 128 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
- 31) si richiamano e si intendono qui riportate e trascritte le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
Eva Maria Lunger



Il Dirigente  
Settore V.I.A.  
Dott.ssa Gisella Penna



Visto: il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
Dott. Alessandro Benassi



Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
Dott. Luigi Mastia







Vanno visti n. 21 elaborati di cui al seguente elenco:

<i>n.</i>	<i>Sigla elaborato</i>	<i>Titolo elaborato</i>
1.	Elaborato S.A	Quadro di riferimento programmatico e progettuale
2.	Elaborato S.B	Quadro di riferimento ambientale - relazione di caratterizzazione ambientale e valutazione degli impatti e delle mitigazioni
3.	Elaborato S.C	Riassunto non tecnico
4.	Elaborato S.D	Valutazione di incidenza
5.	Elaborato S.E	Relazione paesaggistica
6.	Elaborato S.F	Elenco delle amministrazioni competenti ed elenco degli estensori
7.	Elaborato S.G	Supporto informatico dello studio di impatto ambientale
8.	Elaborato P.A	Relazione tecnico illustrativa
9.	Elaborato P.B1	Atlante cartografico - parte 1 (P.R.A.C., P.T.R.C, P.T.C.P.)
10.	Elaborato P.B2	Atlante cartografico - parte 2 (P.T.A., P.A.I., MO.S.A.V., S.I.C & Z.P.S., P.A.T., P.R.G.)
11.	Elaborato P.C	Relazione geologica
12.	Elaborato P.D	Relazione del progetto di recupero ambientale
13.	Tavola P.1	Planimetrie di inquadramento: estratto della carta tecnica regionale con monografie dei capisaldi altimetrici di riferimento, della mappa catastale e dell'aerofotogrammetria
14.	Tavola P.2	Planimetria del rilievo dello stato attuale aggiornata al 31/12/2010 con monografie dei capisaldi locali di riferimento e inquadramento aerofotografico
15.	Tavola P.3	Planimetria del progetto di coltivazione autorizzato ai sensi della DGR n. 2207 del 09/08/2005
16.	Tavola P.4	Planimetria del progetto di coltivazione in variante
17.	Tavola P.5	Sezioni di progetto - comparazione del piano campagna, dello stato di progetto autorizzato e dello stato di progetto in variante
18.	Tavola P.6	Planimetria del progetto di ricomposizione ambientale sezioni tipo della sistemazione vegetazionale e tipologie di impianto
19.	Elaborato PGR	Vinca - Dichiarazione ai sensi della DGR n. 2299 del 09/12/2014
20.	Elaborato PGR	Piano di gestione dei rifiuti
21.	Elaborato PGR	Richiesta di deroga da distanza strade prevista dal DPR 09/04/1959



